

INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO
INTRODUTTIVO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI DA
PUBBLICARSI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nell'interesse

del **Dott. Salvatore Maniga** (C.F. MNGSVT88P10I452W), nato a Sassari il 10.09.1988, ivi residente, alla Via Oriani n. 30/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale, depositata in uno al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Saverio Siniscalchi del Foro di Nola (C.F. SNSSVR70L01F839V – p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it), dall'avv. prof. Maurizio Onza del Foro di Roma (C.F. NZRMRZ77T01H501D – p.e.c. maurizioonza@ordineavvocatiroma.org), e dall'avv. Marco Giorgi del Foro di Roma (C.F. GRGMRC83A08H501B – p.e.c. marcogiorgi@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto al recapito di p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it e domicilio fisico nello studio di Roma, Via delle Quattro Fontane n. 16 (Andersen Italia), nel giudizio promosso dinanzi al

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
I SEZIONE – R.G. 9241/2024

contro

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 97591110586), in persona del Ministro p.t. Dott. Carlo Nordio, con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **resistente**

nonché nei confronti



del Dott. **Jacopo Aggio** (C.F. GGAJCP84D26G224Q), nato a Padova il 26.04.1984, ivi residente, alla Via Fonderia n. 10/B, p.e.c. jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it;

del Dott. **Vittore Francesco Maria Corvaja** (C.F. CRVVTR85L26C351N), nato a Catania il 26.07.1985, residente in Milano, al Viale Umbria n. 36, p.e.c. vittorefrancescomaria.corvaja@milano.pecavvocati.it;

- **controinteressati**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

i. Per quando di riguardo al ricorso: del **verbale n. 220 del 12.12.2023 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13.12.2022**, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale, ancorché non cognito, compresa **l'elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 03.07.2024**, nella parte in cui non contiene il nominativo del Dott. Salvatore Maniga, e la relativa approvazione;

ii. Per quanto di riguardo ai motivi aggiunti:

- del **Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di **"Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022"**;

- della **graduatoria finale del concorso**, datata 14.05.2025;

- del **verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14.05.2025**, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del Decreto ministeriale del 15.05.2025;



- del **Decreto del Ministro della Giustizia del 12.06.2025**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di **“nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”**.

I - Fatto

Il Dott. Maniga ha partecipato al concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami.

Le tre tracce estratte per le prove scritte concernevano rispettivamente un atto *inter vivos* di diritto civile, un atto *mortis causa* ed un atto *inter vivos* di diritto commerciale.

Il candidato Dott. Maniga ha redatto e consegnato, nelle date del 24, 25 e 26 maggio 2023, i tre elaborati scritti.

In data **03.07.2024** è stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero della Giustizia, l'elenco dei candidati idonei, tra i quali non è ricompreso il ricorrente, il quale ha così appreso in tal modo di essere stato dichiarato non idoneo.

Il Dott. Maniga, in data 08.07.2024 ha dunque estratto telematicamente copia dei propri elaborati, di quelli dei candidati ammessi e del verbale della Commissione del concorso n. 220 del 12.12.2023 con il relativo allegato A.

Il verbale dà atto dell'attività di correzione degli elaborati del ricorrente (candidato n. 526) e degli esiti della stessa.

La Commissione, dopo aver letto i primi due elaborati, in entrambi i casi **“non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006”**, all'esito della correzione del terzo elaborato (atto *inter vivos* di diritto commerciale) ha dichiarato il candidato Maniga **non idoneo**.



Sintesi dei motivi di ricorso.

Primo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga "non idoneo" per aver redatto l'atto *inter vivos* di diritto commerciale "senza asseverare di aver partecipato personalmente all'assemblea".

La Commissione ha ritenuto non idoneo il candidato per non aver espressamente "asseverato" la propria partecipazione all'assemblea nella redazione dell'atto notarile. Tuttavia, tale asseverazione non è richiesta da alcuna disposizione normativa.

La funzione notarile si esercita nella redazione del verbale stesso, che attesta - mediante la firma e il sigillo del notaio - la presenza e la veridicità di quanto verbalizzato. La formula usata nel verbale ("io notaio trascrivo...") è sufficiente a dimostrare la presenza, rendendo quindi infondata, arbitraria e contraddittoria la valutazione della Commissione, anche alla luce del fatto che altri candidati, in analoghe condizioni, sono stati invece ritenuti idonei.

Secondo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga "non idoneo" per avere, nell'atto *inter vivos* di diritto commerciale, "formulato la clausola c.d. antistallo in modo inidoneo, non consentendo di risolvere la situazione di stallo decisionale della società, in quanto a una prima proposta di



acquisto da parte dei soci paritari, non corrisponde correlativamente un'analogo proposta di vendita in caso di mancata accettazione della prima."

La Commissione ha erroneamente ritenuto inidonea la clausola antistallo redatta dal candidato, affermando che non risolverebbe efficacemente una situazione di stallo tra soci paritari. In realtà, la clausola proposta segue lo schema tipico della "Russian roulette clause", prevedendo la facoltà del socio oblato di accettare l'offerta di acquisto o, in alternativa, di obbligarsi a formulare una controproposta.

L'argomentazione della Commissione è quindi fondata su un travisamento del contenuto dell'elaborato. Inoltre, sono stati ritenuti idonei elaborati che omettevano previsioni fondamentali come il rispetto del valore minimo della partecipazione, a conferma della disparità di trattamento.

Terzo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006).
Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) *"insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge"* ed in particolare per avere il candidato formulato *"la clausola dello statuto avente a oggetto la possibilità di deliberare del cda senza preventiva formale convocazione, non precisando se tale delibera possa essere presa alla unanimità, ovvero con la sola maggioranza dei relativi componenti, come teoricamente consentito in caso di conformazione della relativa disciplina a quanto previsto in ordine alle società di persone"*.



L'elaborato è stato ritenuto insufficiente per non aver specificato se il Consiglio di Amministrazione potesse deliberare a maggioranza o all'unanimità in assenza di convocazione formale.

Tuttavia, tale dettaglio non era richiesto dalla traccia, che chiedeva soltanto di disciplinare la possibilità di riunirsi informalmente.

La censura risulta quindi arbitraria e ultronea rispetto al contenuto richiesto, tanto più che altri candidati che non hanno previsto tale indicazione sono stati ritenuti idonei.

Quarto motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) *"insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge"*, in particolare in quanto *"il candidato avrebbe dovuto inoltre prevedere quantomeno la preventiva informazione dei punti posti all'odg."*

La Commissione ha ritenuto insufficiente l'elaborato per non aver previsto, in caso di convocazione informale del CdA, una previa informazione sugli argomenti da trattare.

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie riconoscono che l'obbligo informativo è già previsto *ex lege*, è derogabile e non condiziona la validità delle deliberazioni se i consiglieri erano comunque informati.

Pertanto, la clausola prevista dal candidato non è né insufficiente né carente. Inoltre, altri candidati, pur omettendo tale previsione, sono stati ammessi agli orali.



Quinto motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *"insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"* in quanto *"il candidato, nella previsione della clausola contenente la condizione risolutiva del contratto di vendita, omette di specificare le modalità del relativo accertamento nel contraddittorio degli stipulanti (negozio di accertamento)"*.

Il giudizio negativo è stato motivato dalla mancanza di una clausola esplicita che disciplini un negozio di accertamento per verificare l'avveramento della condizione risolutiva. Tuttavia, tale disciplina non è necessaria né richiesta dalla traccia.

Il candidato ha predisposto correttamente una clausola condizionale idonea, coerente con l'orientamento giurisprudenziale sulla natura dell'evento condizionante.

La previsione del negozio di accertamento, pertanto, non rappresenta un requisito essenziale.

Sesto motivo – Violazione di legge (art. 3 L. 241/90). Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione inesistente e comunque errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla I traccia (atto *inter vivos* di diritto civile)



“insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica” in quanto “il candidato, nell’atto notarile, prevede una nuova formalità non prevista ai fini dell’operatività della garanzia ipotecaria sul bene oggetto della suddetta vendita”.

La motivazione riassunta in epigrafe è meramente apparente ed in realtà semplicemente **incomprensibile**.

La Commissione, infatti, fa generico riferimento ad una *“nuova formalità”* prevista dal candidato *“ai fini dell’operatività della garanzia ipotecaria”*, senza chiarire in alcun modo quale sarebbe questa *“nuova formalità”* (nuova rispetto a cosa? Al precedente atto confermato? Alla traccia?), né perché mai tale asserita nuova previsione costituirebbe causa di insufficienza dell’atto *“per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica”*; ciò configura sostanziale violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto o mera apparenza della motivazione.

Peraltro, l’atto redatto dal Dott. Maniga quale soluzione della prima traccia non prevede alcuna *“nuova formalità”*, qualsiasi cosa si voglia intendere con tale oscura locuzione.

È dunque evidente l’eccesso di potere per difetto del presupposto, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, mera arbitrarietà, così come la falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006.

Settimo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e



contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *"insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"* per *"mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo giustificata con il richiamo di istituti (la trascrizione della servitù e principio di inerenza della servitù al fondo dominante) riguardanti l'acquisto ma che non ne garantiscono la conservazione nei confronti del creditore ipotecario di Primo"*.

La Commissione ha ritenuto insufficiente l'atto per non aver previsto una garanzia esplicita sulla servitù costituita su fondo ipotecato.

Tuttavia, tale garanzia è prevista per legge come evizione parziale ex art. 1484 c.c. e non necessita di esplicita menzione nell'atto notarile.

La critica è dunque infondata, anche considerando che altri candidati hanno ommesso tale previsione senza incorrere in alcuna censura.

Ottavo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006).
Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *"insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"*, in quanto *"il candidato prevede la rinuncia all'azione di restituzione anche da parte di Primo, la*



cui presenza in atto è del tutto ingiustificata alla luce del chiaro e univoco contenuto della traccia”).

La Commissione ha considerato errata la previsione di una rinuncia all'azione di restituzione da parte di Primo, ritenendola superflua.

In realtà, la situazione patrimoniale e successoria ipotizzata nella traccia lascia aperta la possibilità che anche Primo possa risultare legittimario leso da precedenti donazioni.

La rinuncia è quindi pienamente giustificata e coerente con la funzione di tutela dell'acquirente che compete al notaio.

Motivi aggiunti: il Dott. Maniga proponeva ricorso per motivi aggiunti in data 8 luglio 2025, avverso i seguenti provvedimenti, affetti dai medesimi vizi relativi a quelli originariamente impugnati, per il medesimo ordine di motivi:

- i. Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”;
- ii. graduatoria finale del concorso, datata 14.05.2025;
- iii. verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14.05.2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del Decreto ministeriale del 15.05.2025;
- iv. Decreto del Ministro della Giustizia del 12.06.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di “nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”.

* * *



Si rende noto, infine, che l'elenco dei controinteressati nel giudizio innanzi al T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, I Sez., R.G. n. 9241/2024, è indicato all'interno della Graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia.

Roma, 4 agosto 2025

Avv. Saverio Siniscalchi Prof. Avv. Maurizio Onza Avv. Marco Giorgi

